

# **Dottrina direttrice/ Statuti**

# Dottrina direttrice

## 1. Principi

- 1.1 La Federazione svizzera dei samaritani (FSS) si prefigge di prestare i primi soccorsi agli infortunati e malati, nonché di adempiere ad altri compiti umanitari secondo i principi della Croce Rossa.
- 1.2 La FSS è composta dalle Sezioni samaritane della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, dalle Associazioni cantonali e dall'organizzazione centrale.

## 2. Attività

### 2.1 Scopo

La FSS contribuisce affinché ogni vittima d'un infortunio o di una malattia improvvisa riceva un primo soccorso adeguato e che ogni persona bisognosa fisicamente e psicologicamente riceva aiuto. Essa favorisce provvedimenti atti alla conservazione della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

Per raggiungere tale obiettivo occorre un numero sempre maggiore di collaboratori volontari ben formati ed un conveniente ampliamento dell'attività.

### 2.2 Metodi di lavoro

La FSS raggiunge il proprio scopo

- stando ed approfondendo l'idea della spontaneità nel soccorrere, senza alcun interesse o restrizione, in tutti gli strati della popolazione
- convincendo sul senso e sull'urgenza della sua missione mediante una politica d'informazione aperta ed attiva ed incrementando la motivazione dei propri soci
- sviluppando la possibilità di una moderna formazione per la popolazione e per i propri soci
- effettuando delle azioni autonome nell'ambito del suo scopo e dei suoi principi
- sostenendo aziende, organizzazioni ed autorità nell'adempimento dei loro compiti nel campo sanitario
- partecipando, nell'ambito dei principi della Croce Rossa, al servizio sanitario coordinato.

## **3. Organizzazione**

### **3.1 Principi organizzativi**

Qualora vengono prese decisioni relative all'organizzazione viene tenuto conto in primo luogo delle persone che beneficiano dell'attività della FSS e di quelle che si pongono al servizio della FSS.

La FSS presta servizi equivalenti in tutto il Paese, adattandoli tuttavia ai fabbisogni regionali.

La FSS si basa soprattutto sull'attività dei propri collaboratori volontari; se la situazione lo richiede, però, si garantisce la collaborazione di dipendenti assunti a tempo pieno.

A tutti gli organi viene accordata, nell'ambito delle loro responsabilità, la massima libertà. Gli organi superiori emettono disposizioni per facilitare l'adempimento dei compiti ed assicurare l'unità di dottrina.

### **3.2 Strutture**

Le sezioni samaritane insegnano alla popolazione dei loro comprensori i principi dei primi soccorsi e della cura degli ammalati a domicilio. Organizzano l'intervento dei soci attivi e sono responsabili della loro formazione di base e della formazione permanente. Nei comuni collaborano con le autorità e coi rappresentanti dei servizi sanitari privati.

Le associazioni cantonali coordinano e promuovono l'attività delle sezioni e dei loro quadri, promuovendone la formazione ed il perfezionamento secondo le direttive e le istruzioni dell'organizzazione centrale.

L'organizzazione centrale sostiene le sezioni con misure generali. Coordina e promuove l'attività delle associazioni cantonali. Elabora l'intero sistema di formazione ed organizza la formazione dei quadri. Mantiene a livello nazionale i contatti con le autorità e con i rappresentanti dei servizi sanitari privati.

### **3.3 Finanze**

I soci prestano gratuitamente il loro servizio all'interno della FSS. Per principio un samaritano non accetta compensi diretti da infortunati o malati.

Le sezioni samaritane, le associazioni cantonali e l'organizzazione centrale sono finanziariamente indipendenti. Le associazioni cantonali e l'organizzazione centrale sostengono quei membri che, nell'attività imposta nell'ambito dello scopo generale, non si possono finanziare indipendentemente.

Secondo il diritto di associazione i contributi dei soci attivi e passivi sono le entrate principali delle sezione samaritani, delle associazioni cantonali e dell'organizzazione centrale. Quali istituzioni di pubblica utilità, queste dipendono dai contributi di privati e di aziende nonché da sovvenzioni pubbliche.

Qualora organizzazioni samaritane rendano prestazioni a favore di aziende o autorità si aspettano che le spese vive vengano rimborsate dal committente.

### **3.4 Relazioni esterne**

Se la situazione lo richiede la FSS collabora con autorità, aziende ed organizzazioni private.

L'organizzazione centrale mantiene contatti con organizzazioni estere che perseguono gli stessi scopi.

Una vincolo particolare unisce la Federazione dei Samaritani con la Croce Rossa Svizzera.

18 giugno 1978

# Statuti

Osservazione preliminare La Federazione svizzera dei samaritani riconosce la parità dei due sessi. Tutti i riferimenti a persone valgono sempre per entrambi i sessi, anche se nell'interesse della comprensibilità del testo si utilizza una sola forma grammaticale. Questa regola vale sia per gli statuti che per qualsiasi altro documento della Federazione dei samaritani.

## I. Generalità

Articolo 1 La Federazione svizzera dei samaritani (in seguito FSS) è stata fondata il 1 luglio 1888 ad Aarau. E un'associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC, ha la sua sede a Olten ed è iscritta nel registro di commercio.

Articolo 2

1. La FSS ha come scopo di promuovere l'opera samaritana e di svolgere mansioni umanitarie conformemente all'ideale della Croce Rossa. La Federazione tutela gli interessi dei samaritani delle rispettive sezioni (compresi i gruppi giovanili) e delle associazioni cantonali.
2. La FSS riconosce i principi della Croce Rossa, nella forma adottata nel 1986 dalla conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, ossia: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità, universalità.
3. I compiti della FSS e i principi per affrontare e risolvere tali compiti sono definiti nella dottrina direttrice.

Articolo 3

1. Un samaritano nel senso della FSS è chi, senza distinzione di persona, presta spontaneamente i primi soccorsi a persone ferite o ammalate, offre assistenza fisica e morale a molti o a altre persone bisognose di aiuto ed è socia attiva di una sezione samaritani o del relative gruppo giovanile.
2. Una sezione samaritani nel senso della FSS è un raggruppamento di samaritani, costituiti in un'associazione ai sensi delle norme legali vigenti, la quale a sua volta è affiliata all'associazione cantonale competente.
3. L'Associazione cantonale nel senso della FSS è un raggruppamento di sezioni samaritani con sede sul suo territorio cantonale ed è costituita in un'associazione ai sensi delle norme legali vigenti. Le sezioni sono affiliate in qualità di soci attivi.
4. Tutti i samaritani, le sezioni samaritani e le associazioni cantonali ai sensi del presente statuto, comprese le associazioni regionali riconosciute dalle associazioni cantonali, sono affiliate alle FSS.

## II. Soci

Articolo 4 La FSS comprende soci attivi, passivi e onorari.

## **Soci attivi**

- Articolo 5
1. Sono soci attivi le associazioni cantonali.
  2. Per ogni cantone, rispettivamente due semicantoni, viene accettata come socio una sola associazione cantonale. Le eccezioni devono essere approvate dall'assemblea dei delegati (AD). Le eccezioni esistenti vengono riconosciute.
- Articolo 6
1. I compiti, i diritti e i doveri delle associazioni cantonali sono definiti nella dottrina direttrice, negli statuti e nei regolamenti della FSS, così come nelle decisioni dell'AD e del Comitato centrale (CC).
  2. Gli statuti delle associazioni cantonali non devono contraddire gli statuti della FSS. Il CC è responsabile del controllo e dell'approvazione degli statuti ed è sempre a tale organo che vanno presentate le modifiche statutarie.
- Articolo 7
1. Le associazioni cantonali possono ammettere come soci solo le sezioni samaritane, i cui statuti contengono le disposizioni seguenti:
    - a) La sezione svolge l'attività assegnata alle sezioni samaritane dalla dottrina direttrice della FSS:
    - b) La sezione riconosce i principi della Croce Rossa.
    - c) La sezione limita le sue attività, escluso il caso di accordi particolari o di situazione d'emergenza, alla sua area di influenza geografica.
    - d) La sezione riconosce gli statuti, i regolamenti e le decisioni degli organi competenti della FSS.
  2. Le associazioni cantonali possono accettare sezioni con sede al di fuori del loro cantone solo con il consenso della vicina associazione cantonale competente. Le eccezioni esistenti vengono riconosciute.
  3. Le associazioni cantonali possono rifiutare l'affiliazione di sezioni personali o materiali per un'attività continuata o se la nuova sezione intralcia l'attività di sezioni esistenti.

## **Soci passivi e soci onorari**

- Articolo 8
1. Il CC definisce le condizioni di ammissione nonché i diritti e i doveri dei soci passivi. I soci passivi non hanno diritto di voto all'AD.
  2. Le persone che hanno reso servizi speciali alla FSS possono essere nominate soci onorari. La nomina è di competenza dell'AD. La nomina di socio onorario non conferisce il diritto di voto all'AD.

## **III. Organi**

- Articolo 9
- Gli organi della FSS sono:
1. L'Assemblea dei delegati (AD)
  2. Il comitato centrale (CC)
  3. Il segretario centrale
  4. La commissione di gestione (CG)
  5. L'ufficio di revisione
  6. La conferenza dei presidenti cantonali
- La composizione del Comitato centrale e delle commissioni mira a ottenere un'adeguata rappresentanza di tutte le regioni della Svizzera.

### **L'Assemblea dei delegati**

- Articolo 10
- L'AD è l'organo supremo della FSS.

- Articolo 11
1. L'AD si compone di 250 – 300 delegati dei soci attivi.
  2. Il numero totale di delegati e la loro ripartizione numerica fra i soci attivi vengono stabiliti mediante decisione dell'AD. Per tale decisione occorre la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
  3. I delegati devono essere nominati dall'organo supremo (Assemblea dei delegati) dei soci attivi (Associazione cantonale).
  4. Ogni delegato ha diritto a un voto solo.
  5. I membri degli organi ai sensi dell'art. 9, cifre 2 – 6 e i soci onorari possono partecipare all'AD con voto consultivo.
- Articolo 12
- Spettano all'AD i poteri seguenti:
1. Approvazione
    - a) del verbale dell'ultima AD
    - b) del resoconto secondo il rapporto della commissione di gestione
    - c) del resoconto (bilancio, conto perdite e profitti) dell'ufficio di revisione
    - d) della mozione a discarica del comitato centrale
    - e) del preventivo per l'anno seguente
    - f) del programma d'attività per l'anno seguente
  2. Nomina e revoca
    - a) del presidente centrale e di uno o due vicepresidenti
    - b) degli altri membri del CC
    - c) dei membri della CG
    - d) dell'ufficio di recisione
  3. Modifica degli statuti
  4. Modifica della dottrina direttrice
  5. Approvazione della convenzione che regola il rapporto fra la FSS e la Croce Rossa Svizzera
  6. Nomina dei soci onorari
  7. Decisione in merito alle quote sociali dei soci attivi
  8. Decisione in merito agli abbonamenti obbligatori alle pubblicazioni samaritane
  9. Decisione in merito alle competenze finanziarie del CC
  10. Approvazione dei principi per la determinazione dei compensi corrisposti ai membri del Comitato centrale come indennità per l'adempimento di compiti che superano il lavoro prestato volontariamente ovvero per il rimborso spese.<sup>1</sup>
  11. Decisione sulle proposte dei soci attivi, della conferenza dei presidenti cantonali e del CC
  12. Decisione sul numero dei delegati e la loro distribuzione fra i soci attivi
  13. Accettazione di soci attivi.
- Articolo 13
1. L'AD ordinaria ha luogo ogni anno. La data viene comunicata ai soci con almeno 15 settimane di anticipo.
  2. Le proposte e le candidature dei soci attivi devono essere inoltrate al più tardi dieci settimane prima della data dell'assemblea.
  3. Per decisione del CC o su richiesta di almeno un quinto dei soci attivi può essere convocata un'AD straordinaria.
  4. La convocazione per l'AD, con l'ordine del giorno e il testo delle proposte, viene trasmessa per lettera ai soci attivi, ai loro delegati, ai membri degli organi e ai soci onorari almeno sei settimane prima dell'assemblea.
- Articolo 14
1. L'AD viene presieduta dal presidente centrale, in caso di suo impedimento da un vicepresidente o da un altro membro del CC.
  2. Nelle votazioni decide la maggioranza relativa dei votanti. Gli art.

<sup>1</sup> Inserito per deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 16.06.07  
100/08/101/03

11.2, 28 e 29 restano riservati.

3. Per le elezioni, nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo, la maggioranza relativa dei voti espressi.
4. Di regola le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. A richiesta di almeno un quinto dei delegati presenti, avvengono a scrutinio segreto.

#### **Il comitato centrale**

- Articolo 15 Il CC è composto da 7 – 9 membri. Il presidente e il vicepresidente ne fanno parte di diritto.
- Articolo 16
1. Il CC è responsabile dell'adempimento dei compiti statuari.
  2. A questo scopo dispone di tutte le competenze che non spettano all'AD.
  3. In particolare il CC è responsabile per gli affari seguenti:
    - a) Convocazione dell'AD, preparazione delle proposte ed esecuzione delle decisioni prese dall'AD;
    - b) Emanazione regolamenti in merito
      - alla formazione e perfezionamento
      - all'attività dei soci
      - all'assegnazione della medaglia Henry Dunant;
    - c) Pubblicazione dei giornali della federazione;
    - d) Approvazione dei contratti con le autorità e altre organizzazioni;
    - e) Decisione sulle spese straordinarie entro i limiti dell'importo di sua competenza;
    - f) Nomina e revoca
      - di commissioni e di mandatari
      - del segretario centrale e del suo sostituto
      - dei membri dei quadri superiori;
    - g) Approvazione del quaderno degli incarichi con le competenze del segretario centrale;
    - h) Definizione dell'organizzazione del segretariato centrale;
    - i) Definizione dei compiti, delle competenze e della durata della carica delle commissioni;
    - j) Stesura dei piani pluriennali.
  4. Il CC può delegare i propri compiti e le proprie competenze, ma ne risponde comunque di fronte all'AD.
- Articolo 17
1. La durata della carica del CC è di quattro anni. La durata massima ininterrotta della carica è di 12 anni.
  2. In caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di carica, l'AD successiva nomina un successore per il periodo di carica rimanente.
  3. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al più tardi 15 settimane prima dell'AD ordinaria successiva e comunicate immediatamente ai soci attivi.
- Articolo 18 Il CC si riunisce su convocazione del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono. Quattro membri possono chiedere per iscritto la convocazione di una riunione, che successivamente deve aver luogo entro il termine di un mese.
- Articolo 19
1. La convocazione, insieme con la documentazione degli argomenti da trattare nelle riunioni del CC, deve venire spedita dieci giorni della data della riunione.
  2. Le riunioni del CC vengono presiedute dal presidente centrale o da un vicepresidente.
  3. Il CC può prendere decisioni, se è presente la maggioranza, fra cui il presidente o un vicepresidente.
  4. È ammessa la decisione per mezzo di circolare, in merito a una pro-

posta presentata, a condizione che nessun membro del CC si opponga a una tale procedura.

5. Le deliberazioni e le nomine vengono prese a maggioranza dei membri presenti.
6. Anche il presidente esprime il proprio voto. A parità di voti, il suo voto è decisivo.

### **Il segretario centrale**

- Articolo 20
1. Per mandato del CC il segretario centrale si occupa di tutelare gli interessi della FSS e dirige il segretariato centrale, quale ufficio permanente della FSS. Prepara i documenti per le deliberazioni del CC e si occupa di eseguire le decisioni.
  2. Il segretario centrale dipende direttamente dal CC. Le sue competenze e l'organizzazione del segretariato centrale vengono definite dal CC.

### **La commissione di gestione**

- Articolo 21
1. La CG è composta da cinque membri.
  2. I membri della Commissione di gestione (CG) restano in carica per cinque anni. Essi possono esercitare il mandato ininterrottamente per un massimo di dieci anni. In caso di dimissioni di un membro della CG, l'Assemblea dei delegati nomina un successore per un primo mandato<sup>2</sup>. I membri della Commissione di gestione non possono far parte di nessun altro organo della FSS.
  3. La commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

- Articolo 22
1. La commissione controlla:
    - a) la conformità delle deliberazioni del CC con lo statuto e le decisioni dell'AD,
    - b) la conformità dell'attività del segretariato centrale con le deliberazioni del CC.
  2. La commissione agisce in virtù del mandato del capoverso 1 o dietro richiesta di membri della FSS.
  3. In caso di controversia fra FSS, associazioni cantonali o sezioni samaritane oppure fra i rispettivi organi, la CG si mette a disposizione come ufficio di conciliazione, previo consenso delle parti.

- Articolo 23
1. Per l'organizzazione del lavoro della commissione si applicano per analogia le disposizioni degli art. 18 e 19. Il quorum necessario, perché la commissione sia capace di deliberare e per richiedere la convocazione di una riunione è di tre membri.
  2. La commissione può prendere visione di tutti gli atti.
  3. La commissione presenta ogni anno all'AD un rapporto, con sulla sua attività ai sensi dell'art. 22.1 a), e può formulare proposte al CC ai sensi dell'art. 22.1 b).

### **L'ufficio di revisione**

- Articolo 24
- L'AD nomina un ufficio di revisione, che controlla tutti i conti della Federazione samaritana e delle fondazioni da essa amministrate.

### **Le commissioni**

- Articolo 25
1. Per lo studio di questioni speciali, il Comitato centrale può costituire

---

<sup>2</sup> Nuova proposizione 3 della cifra 2 ai sensi della delibera della Assemblea dei delegati di 22 giugno 2003  
100/08/101/03

- delle commissioni.
2. I compiti, le competenze e la durata della funzione sono descritti in un regolamento.
  3. Il Comitato centrale può attribuire competenze decisionali alle commissioni nel loro settore specifico.

#### **La conferenza dei presidenti cantonali**

- Articolo 26
1. La conferenza dei presidenti cantonali è composta dal presidente (o dai rispettivi sostituti) e da un secondo rappresentante di ogni associazione cantonale. I membri del CC e le delegazioni della commissioni partecipano con voto consultivo.
  2. La conferenza ha una funzione consultiva per:
    - gli affari dell'AD
    - gli affari importanti del CC
    - le decisioni e i regolamenti di carattere obbligatorio per tutti i soci e può presentare delle proposte all'AD.
  3. La conferenza dei presidenti cantonali si riunisce almeno una volta all'anno. Viene diretta dal presidente centrale. Delle sue prese di posizioni e decisioni viene steso un verbale.

### **IV. Finanze**

- Articolo 27
1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
  2. L'AD decide gli importi sui quali il CC può disporre annualmente fuori preventivo per singoli casi e complessivamente.

### **V. Disposizioni finali**

- Articolo 28
- Per la modifica degli statuti e della dottrina direttrice da parte dell'AD è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- Articolo 29
1. Lo scioglimento della FSS può essere deciso solo dietro richiesta del CC o della metà dei soci attivi, nel corso di un'AD straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
  2. La deliberazione di scioglimento richiede il consenso di quattro quinti dei voti espressi.
  3. In caso di scioglimento, l'AD definisce le condizioni in base alle quali l'archivio, il patrimonio e il materiale dovranno essere provvisoriamente amministrati e tenuti a disposizione di una società con scopi simili da costituire eventualmente in un secondo tempo.
- Articolo 30
- Questi statuti entrano in vigore il 1 luglio 1995 e sostituiscono gli statuti del 16/17 giugno 1984/26 giugno 1988. Questi statuti sono stati approvati dall'AD ordinaria della Federazione svizzera dei samaritani del 17/18 giugno 1995 a Aarau.

Olten, il 17/18 giugno 1995

**Federazione svizzera dei samaritani**



Dr. Theo Pfammatter  
Zentralpräsident



Dr. Theo Heimgartner  
Zentralsekretär

Questi statuti sono anche stati approvati dal comitato centrale della Croce Rossa svizzera il 13 dicembre 1995.

Dr. Karl Kennel  
Presidente centrale

Hubert Bucher  
Segretario centrale

- OC 101 Appendice 1: Organigramma del segretariato centrale FSS